

Oggetto: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa all'inagibilita' di un immobile

Il sottoscritto/a

Codice fiscale

Nato a il

Residente a CAP

Indirizzo n.

Tel. Fax E-mail

A conoscenza delle sanzioni penali previste per atti falsi e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il fabbricato ubicato in Chioggia, Via
identificato catastalmente al:

Foglio	Particella o mappale	Sub

È inagibile e di fatto non utilizzato (cioè libero da cose e persone) e che la condizione di inagibilita' non è superabile con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'immobile è in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumita' degli occupanti e soddisfa tutti i requisiti indicati nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai fini del riconoscimento dell'inagibilita' o inabitabilita' nonché da quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle istruzioni ministeriali della dichiarazione IMU.

DICHIARA di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilita' o inabitabilita' , redatta da un tecnico abilitato, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto.

DICHIARA inoltre che non sono in corso interventi di restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

S'impegna a dichiarare, a norma di legge, sull'apposito modello "Dichiarazione IMU" predisposto ed approvato dal Ministero delle Finanze, sia l'inizio dello stato di inagibilita' sia la fine dello stesso.

allega ogni documentazione utile al riguardo ed in particolare:

.....
.....

Allega copia fotostatica del documento di identita'.

.....

NORMATIVA E DISPOSIZIONI

Articolo 3 lettera a) e b) del D.P.R. 380/2001

Ai fini del presente Testo unico si intendono per:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Articolo 76 del D.P.R. 445/2000

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

CODICE PENALE

Articolo 485. Falsità in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Articolo 489. Uso di atto falso

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte a un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Articolo 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

REQUISITI PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI IMMOBILI INAGIBILI

Estratto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (componente IMU) pubblicato nel sito internet della Città di Chioggia (www.chioggia.org) nella sezione Amministrazione - Tasse e Imposte comunali, a cui si rimanda per il testo integrale

Art. 10. Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

- a)
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

Ai fini del riconoscimento dell'inagibilità i fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando la richiesta.

Non sono considerati inagibili o inabitabili fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Non costituiscono inoltre motivo di inagibilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.).

Estratto delle istruzioni del modello di Dichiarazione IMU di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 30/10/2012 di approvazione del modello di Dichiarazione IMU e delle relative Istruzioni, visionabili e scaricabili dal sito internet del Ministero delle Finanze all'indirizzo www.finanze.it o dal sito Internet del Comune di Chioggia all'indirizzo www.chioggia.org, sezione Amministrazione – Tasse e Imposte comunali, a cui si rimanda per il testo integrale.

1.3 IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU (pag. 3)

..... la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Le fattispecie sono le seguenti:

- **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.**

....

L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. Si deve precisare che nella fattispecie in questione le riduzioni vanno dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione. Per l'illustrazione delle agevolazioni si veda l'appendice alla voce "Agevolazioni ed esenzioni" a pag. 15.

3.1 AGEVOLAZIONI (pag. 15)

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 % nei seguenti casi:

.....

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.